

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA SOCIETÀ DA VERIFICARE – STORIA DEL PORTATORE DELL'ABILITAZIONE – TRIBUNALE FEDERALE RICHIEDE MODIFICA DELLA PRASSI

Autore: Rico A. Camponovo

Il tribunale federale concretizza la discussione con partecipazioni dirette alla società da verificare. Inoltre, corregge la prassi restrittiva dell'ASR nella presa in considerazione della condotta precedente del portatore dell'abilitazione.

Partecipazioni dirette non significative non costituiscono alcun pericolo per l'indipendenza interna ed esterna dell'ufficio di revisione. La condotta di un portatore dell'abilitazione prima e durante una procedura sanzionatoria deve essere adeguatamente valutata dall'ASR. A 10 anni dall'introduzione della nuova legge, queste ovvietà hanno finalmente prevalso.

Situazione iniziale

Nella revisione esiste un principio fondamentale: ciò che non è significativo, non è significativo! Da 10 anni, le autorità di vigilanza e esponenti del settore vorrebbero far credere che, per quanto riguarda l'indipendenza, le cose stiano diversamente. Fino al 2008, la partecipazione diretta non significativa è stata ammessa anche nella revisione ordinaria, ma dal 2008 è stata addirittura tratteggiata come un assoluto "no go" per le PMI. Altri punti di vista sono stati definiti come sorpassati. Anche l'iniziativa parlamentare Schneeberger è stata ritenuta l'accusa principale contro questa ragionevole proposta, cosa che presumibilmente ha contribuito al fallimento di stretta misura al Consiglio degli Stati.

Infatti, in un caso in cui il revisore responsabile deteneva una partecipazione del 5%, il tribunale federale ha ridotto la sanzione dell'ASR da una revoca dell'abilitazione di due anni a un ammonimento. Nell'estate del 2008, l'ASR ne ha tratto le debite conclusioni e ha sospeso la procedura contro un revisore senza commenti, nonostante questi detenesse 1 azione della società da verificare. Si spera che l'obiettività e la ragionevolezza svizzera ritornino all'indipendenza.

Lo stesso vale per la presa in considerazione della condotta di un portatore dell'abilitazione prima e durante una procedura ASR. Finora l'ASR ha sempre ritenuto che l'attività di un revisore svolta per anni in modo corretto dovrebbe, per la determinazione delle sanzioni, essere presa in considerazione in modo "neutrale", cioè non attenuante (TAF B-7872/2015 consid. 4.2.2.). Ciò lo giustificava affermando che fosse necessaria una condotta corretta. La stessa

posizione è stata assunta dall'ASR quando un portatore dell'abilitazione ha immediatamente avviato misure correttive durante la procedura in corso, dimostrandosi comprensivo.

Queste posizioni dell'ASR erano uniche nel panorama giuridico svizzero: anche un delinquente, nel diritto penale svizzero, può contare su una riduzione della pena se non ci sono condanne precedenti e se dimostra senso del giudizio; non è così per il revisore! Il tribunale federale apporta ora una chiara correzione (consid. 2.5).

Delibera del tribunale federale del 23 novembre 2016 (2C_487_2016)

Fattispecie

R (fiduciario e revisore), per lungo tempo contabile e socio semplice (quota 5%) di una piccola società edile X. X decide il 15 luglio 2015 di trasformare la società in X SpA. In questa assemblea della costituzione X decide, inoltre, di mantenere i rapporti di partecipazione nonché un immediato opting out ed elegge R nel consiglio di amministrazione. R aveva presentato il rapporto di revisione per la costituzione/trasformazione. La registrazione di X SpA nel RdC avviene nello stesso giorno. Il 23 luglio 2015 il registro di commercio denuncia R presso l'ASR per sospetta violazione dell'indipendenza.

Revoca dell'abilitazione per 2 anni

Nella procedura che ne consegue a R viene revocata l'abilitazione per 2 anni. L'ASR lo giustifica affermando che R ha violato per tre volte le disposizioni d'indipendenza (728 II CO, punto 1-3). R deteneva il 5% delle azioni (punto 2), era membro del consiglio di amministrazione (punto 1) e aveva una "relazione stretta" con gli altri fondatori (punto 3).

Decisione sproporzionata

Secondo il tribunale federale, la revoca dell'abilitazione per 2 anni per un solo rapporto di revisione è stata una decisione sproporzionata dell'ASR. È necessario inoltre precisare che un posto nel consiglio di amministrazione di R sarebbe comunque possibile dopo l'iscrizione nel registro di commercio. R è stato inoltre autorizzato a diventare azionista di X; R ha conservato anche le sue quote durante la procedura. L'infrazione di R è durata al massimo 2 settimane (rapporto di revisione del 3 luglio 2015) o mezza giornata (assemblea della costituzione e iscrizione nel RdC nello stesso giorno).

R poteva vantare un'attività impeccabile di revisore per 50 anni ed era in procinto di andare in pensione. Nell'ambito del procedimento lo ha sottolineato con la volontà che ciò fosse tenuto in considerazione nella sanzione. Inoltre, si è subito dimesso volontariamente dal consiglio di amministrazione di X SpA e ha fatto confermare la correttezza del suo rapporto di revisione da un nuovo rapporto di revisione di un altro revisore. Con questo voleva dimostrare il suo senso del dovere e del giudizio e sperava anche in una riduzione della pena.

Come già detto, l'ASR ha rifiutato di tener conto di tali misure. Anche in questo caso, il tribunale federale ha ritenuto che si debba tener conto sia dei fatti precedenti del caso che delle misure adottate nel corso della procedura (consid. 2.5).

Conseguenze derivanti da questa delibera

In futuro, l'entità della sanzione dovrà essere commisurata alla condotta della persona interessata. Si spera che in questo modo si ponga fine alla tendenza delle sanzioni sempre più severe.

Tuttavia, la delibera è innovativa anche perché il revisore è stato ammonito nonostante abbia oltrepassato tre linee rosse: 5% di partecipazione, posto nel consiglio di amministrazione e stretta relazione con la società da verificare. Le infrazioni di ciascuna di queste disposizioni sono state finora giudicate come particolarmente gravi. La delibera è una chiara indicazione del fatto che nel settore delle PMI si applichino regole diverse da quelle della revisione ordinaria.

Conferma di questa nuova prassi nel 2018

Nel 2018, si è verificato un altro caso con partecipazione diretta alla società da verificare.

Fattispecie

Nel 2006, prima di diventare esperto contabile, R acquisisce una quota di una birreria regionale B. Dal 2006, partecipa regolarmente con i colleghi all'assemblea generale di B (occasione sociale / riunione dei colleghi). Il 1° gennaio 2017 R, ora esperto contabile, viene assunto dall'amministrazione fiduciaria R. Questa è l'organo di controllo di questo birrificio da circa 20 anni.

Nel marzo 2017, R partecipa come assistente alla revisione dell'anno d'esercizio 2016 di B. Egli mantiene la sua unica quota poiché non presume che questa partecipazione, nell'ordine di una quota per mille, rappresenti una minaccia per la sua indipendenza. Poco dopo, viene fatta una segnalazione anonima e l'ASR apre un'indagine contro di lui. Nel settembre 2018 l'ASR interrompe la procedura senza alcuna sanzione o commento.

Riconoscimento di questa delibera

Questo caso dimostra che l'ASR ha adattato la sua prassi dopo la delibera discussa dal tribunale federale. Se un revisore con una partecipazione del 5%, un posto nel consiglio di amministrazione e uno stretto rapporto di parentela viene sanzionato con un ammonimento, il possesso di partecipazioni inferiori all'1% non costituisce quindi una minaccia per l'indipendenza.

Nota conclusiva

Ciò che non è significativo rimane ancora non significativo, anche per l'indipendenza. Si spera che l'obiettività e la ragionevolezza ritornino con l'indipendenza e i lavori qualificati degli uffici di revisione nel settore delle PMI non vengano più ostacolati inutilmente.

Discuteremo brevemente questo caso durante il seminario 2019 "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione PMI".

DA NON DIMENTICARE:

Questi e altri argomenti di attualità verranno nuovamente discussi nel 2018 durante il seminario "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione PMI". Registratevi ora. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

<https://www.camponovorevisionsrecht.ch/seminare-i/>

Seminari 2019 in lingua italiana:

- 13 settembre: LUGANO (Hôtel de la Paix)
- 16 settembre: LOCARNO (Belvedere)

Seminari 2019 in lingua tedesca:

- 5. Juni: VISP (Raiffeisenbank)
- 7. Juni: ZÜRICH I (Au Premier)
- 11. Juni: ST. GALLEN (Einstein) (tanti prenotazioni)
- 13. Juni: CHUR (Calvensaal)
- 18. Juni: BERN (Welle 7)
- 20. Juni: BIEL (Residenz au Lac)
- 25. Juni ZÜRICH II (Au Premier)
- 27. Juni: ZUG (Parkhotel)
- 3. Sept.: ZÜRICH III (Au Premier)
- 1. Oktober: BASEL (Euler)
- 11. September: LUZERN (Schweizerhof)
- 25. September: ZÜRICH IV (Au Premier)
- 3. Oktober: WEINFELDEN (Thurgauerhof)
- 12. Dezember: ZÜRICH V (Au Premier)
- 20. Dezember: KLOSTERS (Silvretta Park)

Seminari 2019 in lingua francese:

- 5. September: NEUCHÂTEL (Beau-Rivage)
- 18. September: LAUSANNE (Alpha Palmiers)
- 27. September: FRIBOURG (Hotel NH)
- 30. September: GENÈVE (Hotel Royal)
- 10. Dezember: MARTIGNY (Vatel)

PS: Sul mio sito web sono disponibili anche tutti gli Newsletter precedenti.

www.camponovorevisionsrecht.ch/newsletter/newsletter-archiv/